

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI**

(del 17 giugno 1991)

## **Il Consiglio Comunale di Locarno**

### Richiamati

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- l'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005
- l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- l'Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- l'Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- la Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (LAOESA) del 20 settembre 2010;
- il Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968;
- le Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

**decreta:**

## **TITOLO PRIMO** **NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Scopo**

<sup>1</sup>Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità della raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

<sup>2</sup>Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le tasse di utilizzazione.

### **Art. 2**

#### **Principi**

<sup>1</sup>Il Comune organizza per tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti.

<sup>2</sup>Il Comune promuove la gestione economica e ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Obbligatorietà**

<sup>1</sup>La consegna dei rifiuti è obbligatoria secondo le norme del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

<sup>2</sup>In casi eccezionali il Municipio può dispensare dall'obbligo suddetto il richiedente che provvede con mezzi propri alla raccolta e alla consegna per il riciclaggio o al centro di smaltimento nel rispetto delle norme in materia. La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa pari alla tassa minima di base.<sup>7</sup>

### **Art. 4<sup>6</sup>**

#### **Rifiuti esclusi**

<sup>1</sup>Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non eliminabili normalmente e che necessitano di uno smaltimento particolare (ed in particolare quelli che non sono ammessi agli impianti di smaltimento) o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;

- f) le gomme e gli pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni galvanici, di zincatura e di sviluppo fotografico;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse e i cadaveri di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- p) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
- q) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio o al neon;
- r) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- s) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
- t) i materiali e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili;
- w) le carcasse e i rottami di autoveicoli che devono essere consegnati in centri di smaltimento autorizzati;
- x) altri materiali esclusi in base a specifiche norme federali e cantonali;
- y) scarti edili e di cantiere.

Lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici avviene gratuitamente tramite consegna presso tutti i punti di vendita o presso i centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO.

<sup>2</sup>Per i rifiuti ingombranti fa stato l'art.8.

<sup>3</sup>E' vietato eliminare i rifiuti di cui al cpv. 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori e in seguito smaltire questi ultimi tramite il servizio di raccolta.

#### **Art. 5<sup>4</sup>**

#### **Eliminazione dei rifiuti esclusi**

<sup>1</sup>I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a sue spese conformemente alle disposizioni di legge vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali, comunali e consortili.

<sup>2</sup>Il Municipio può organizzare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche secondo le indicazioni che saranno impartite di volta in volta.

<sup>3</sup>L'accensione di fuochi all'aperto al di sotto dei 600 m è vietata.  
Per esigenze di natura sanitaria, ecologica o agricola possono essere concesse eccezioni. In questi casi deve essere chiesta l'autorizzazione al Municipio.

<sup>4</sup>Al di sopra dei 600 m ad eccezione delle zone edificabili, e previa autorizzazione del Municipio, i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto e provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati all'aperto solo se generano poco fumo.

## **TITOLO SECONDO** **SERVIZI DI RACCOLTA**

### **Art. 6<sup>6</sup>** **Generi di raccolta**

<sup>1</sup>I servizi comunali di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente, sono i seguenti:

- a) raccolta normale dei rifiuti (RSU);
- b) ingombranti combustibili non riciclabili;
- c) carta e cartone;
- d) vetro;
- e) ferro minuto, latta ed alluminio;
- f) ingombranti metallici;
- g) rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
- h) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno.
- i) scarti vegetali.

I servizi comunali possono inoltre comprendere la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

- tessili e scarpe;
- bottiglie per bevande in PET;
- rifiuti speciali come tubi fluorescenti;
- rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.

<sup>2</sup>I servizi comunali di raccolta sono riservati alle persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Comune, alle abitazioni di vacanza e alle attività economiche e produttive.

<sup>3</sup>E' vietato a persone o a enti non ammessi secondo il cpv. 2 consegnare (anche nei punti centralizzati di raccolta differenziata), abbandonare o scaricare qualsiasi genere di rifiuto su tutto il territorio giurisdizionale.

<sup>4</sup>Nei giorni di sabato e di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali la raccolta non ha luogo, salvo diversa disposizione del Municipio.

### **Art. 7<sup>6</sup>** **Raccolta normale**

<sup>1</sup>Il servizio di raccolta normale (RSU) comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici e da tutte le attività economiche, produttive e sociali. Sono pure ammessi i residui di scopatura e di pulizia nonché i rifiuti di attività artigianali e industriali purché non esclusi dalla raccolta secondo l'art. 4 e purché si tratti di piccole quantità.

<sup>2</sup>Sono oggetto della raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ammessi secondo l'art. 12, ad eccezione dei rifiuti speciali esclusi dal servizio secondo l'art. 4 o di quelli oggetto di raccolta differenziata secondo l'art. 9.

<sup>3</sup>I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità di consegna fissate o contenenti rifiuti non ammessi non sono prelevati dagli addetti al servizio.

#### **Art. 8<sup>6</sup>**

#### **Raccolta dei rifiuti ingombranti**

<sup>1</sup>I rifiuti ingombranti devono essere consegnati negli appositi centri di raccolta. Per quantitativi superiori a 1 metro cubo circa, l'addetto al servizio può indirizzare l'utente direttamente al centro di raccolta e smaltimento designato dall'ACR.

<sup>2</sup>Sono in ogni caso esclusi i rifiuti provenienti da demolizioni o da altri lavori edili, se non in piccole quantità e unicamente da parte di persone fisiche domiciliate.

<sup>3</sup>A giudizio del Municipio, che emana tempestivi avvisi, possono essere effettuate raccolte straordinarie dei rifiuti ingombranti.

#### **Art. 9**

#### **Raccolte differenziate**

<sup>1</sup>Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti ricuperabili, quali il vetro, la carta, i metalli, le batterie, gli oli, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

<sup>2</sup>Il Municipio può concludere contratti con aziende private.

<sup>3</sup>E' vietato eliminare i rifiuti ricuperabili secondo il cpv. 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori.

#### **Art. 9 bis<sup>7</sup>**

#### **Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico**

<sup>1</sup> Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

Si chiede inoltre all'organizzatore di separare correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto all'articolo 9.

<sup>2</sup> La condizione per l'uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siano in seguito compostati o recuperati a regola d'arte.

#### **Art. 10**

#### **Raccolta degli scarti vegetali**

Il Municipio organizza la raccolta degli scarti vegetali non direttamente compostati dai privati ad esclusione degli scarti di cucina di ogni genere.

**TITOLO TERZO**  
**NORME PER LA CONSEGNA DEI RIFIUTI**

**Art. 11<sup>6</sup>**  
**Principi generali**

<sup>1</sup>Il deposito e la consegna di ogni tipo e genere di rifiuti non deve portare pregiudizio all'ambiente, all'igiene e al decoro pubblici e deve essere effettuato conformemente alle norme seguenti.

<sup>2</sup>Sull'intero territorio giurisdizionale è vietata la pratica dell'abbandono sconsiderato di rifiuti (littering) quali ad esempio prodotti alimentari e i relativi imballaggi, imballaggi di bevande, sigarette e i relativi imballaggi, giornali, volantini ecc. su suolo pubblico quali strade, piazze, parchi, giardini, rive dei fiumi e dei laghi ecc.

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dall'art. 18.

**Art. 11a<sup>6</sup>**  
**Consegna dei rifiuti**

<sup>1</sup>La consegna dei rifiuti per la raccolta normale deve essere fatta negli appositi imballaggi e contenitori definiti agli art. 12 e 13.

<sup>2</sup>I contenitori devono essere posti nei luoghi di raccolta, nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio al massimo però nelle due ore precedenti il passaggio dell'autoveicolo; essi devono essere tolti immediatamente dopo la vuotatura e non possono in alcun caso rimanere sul suolo pubblico durante la notte.

<sup>3</sup>Gli imballaggi devono obbligatoriamente essere depositati negli appositi contenitori e non possono più essere lasciati, soli o in mucchio, sul suolo pubblico in qualunque momento.

**Art. 12<sup>6</sup>**  
**Imballaggi per i rifiuti**

<sup>1</sup>I rifiuti domestici (RSU) devono essere riposti nei sacchi di plastica ufficiali del Comune di Locarno, acquistabili presso i rivenditori autorizzati.<sup>7</sup>

<sup>2</sup>Sono vietati altri sacchi, i sacchetti di carta e di plastica e ogni altro tipo di imballaggio.

**Art. 13<sup>6</sup>**  
**Contenitori**

<sup>1</sup>Per la raccolta normale dei rifiuti (RSU) vengono impiegati i contenitori interrati fino alla capacità di 5 mc, con il sistema di vuotatura tramite gru definito dal Municipio.

I rifiuti depositati nei contenitori devono comunque essere contenuti negli imballaggi previsti dall'art. 12.

Per la raccolta degli scarti vegetali possono pure essere impiegati gli appositi contenitori "verdi" purché normalizzati con il sistema di vuotatura definito dal Municipio.

<sup>2</sup>La posa dei contenitori interrati è sottoposta all'inoltro della domanda di costruzione.

<sup>3</sup>La posa del contenitore interrato è obbligatorio per case a partire da 15 appartamenti. Deroghe possono essere concesse dal Municipio quando esse risultano necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico, accessibilità per la raccolta, ecc.. È ammessa la posa di un contenitore interrato per più edifici, rispettivamente è autorizzato l'impiego di contenitori ubicati su suolo pubblico, ritenuto un contributo ai costi dell'investimento effettuato.

<sup>4</sup>Nel caso di edifici con meno di 15 appartamenti i rifiuti devono essere depositati nei punti di raccolta appositamente istituiti.

#### **Art. 14**

#### **Consegna degli scarti vegetali**

Gli scarti vegetali, ad esclusione di quelli provenienti dalle zone agricole che sono esclusi dalla raccolta, devono essere depositi negli appositi contenitori oppure imballati in sacchi di carta appositamente previsti per questo genere di raccolta. E' pure ammessa la loro consegna in fascine.

#### **Art. 15**

#### **Acquisto e manutenzione contenitori**

<sup>1</sup>L'acquisto, il mantenimento e la pulizia dei contenitori spettano alle economie domestiche, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle imprese.

<sup>2</sup>Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di perdita o di danno ai recipienti.

<sup>3</sup>Iscrizioni o affissioni su contenitori devono essere approvate dal Municipio.

### **TITOLO QUARTO**

### **TASSE DI UTILIZZAZIONE**

#### **Art. 16<sup>7</sup>**

#### **Prelievo delle tasse**

<sup>1</sup>A copertura delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono prelevate le seguenti tasse d'uso:

- a. taxa base;
- b. taxa per i rifiuti verdi;
- c. taxa per gli ingombranti;
- d. taxa sul quantitativo.

<sup>2</sup>L'importo delle singole tasse d'uso é stabilito annualmente dal Municipio, mediante ordinanza, nell'ambito degli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme seguenti, tenuto conto dei costi a carico del Comune sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

Il Municipio, disciplina tramite ordinanza, il condono in tutto o in parte della tassa base o la concessione di altre facilitazioni nel caso di famiglie numerose con figli piccoli o con persone incontinenti, rispettivamente nel caso di persone in stato di bisogno.

<sup>3</sup>Il debitore delle tasse d'uso annuali è il singolo utente e cioè l'economia domestica (domiciliata o dimorante) e/o il titolare dell'attività economica. Per le residenze secondarie (usufruite dal proprietario oppure locate a terzi) il debitore della tassa è il proprietario.

<sup>4</sup>La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli art.li 80 LEF e 28 LALEF.

**Art. 16a<sup>7</sup>**  
**Tassa base**

<sup>1</sup>La tassa base è stabilita nel seguente modo:

a. Economie domestiche (domiciliate e dimoranti):

Persona sola	da fr. 40.-	a fr. 80.-	+ IVA
Due persone	da fr. 55.-	a fr. 110.-	+ IVA
Tre persone	da fr. 70.-	a fr. 140.-	+ IVA
Quattro o più persone	da fr. 80.-	a fr. 160.-	+ IVA

b. Appartamenti/unità abitative secondarie:

Fino a 2 locali	da fr. 90.-	a fr. 180.-	+ IVA
Oltre 2 locali	da fr. 120.-	a fr. 240.-	+ IVA

c. Attività economiche e produttive:

• uffici e studi professionali (comprese amministrazioni pubbliche) negozi e commerci, sulla base della superficie	da fr.1.-/mq	a fr.10.-/mq; tassa minima fr. 80.-	+ IVA
• artigianato, industria e grandi superfici di vendita sulla base della suddivisione in categorie: Piccolo (fino a 10 dipendenti)	da fr. 180.-	a fr. 360.-	+ IVA
Medio: (fino a 50 dipendenti)	da fr. 360.-	a fr. 720.-	+ IVA
Grande:(oltre 50 dipendenti)	da fr. 720.-	a fr.1440.-	+ IVA
• esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi,pensioni ecc.), ospedali, cliniche, mense sulla base della capienza: postì esterni	da fr. 3.-	a fr. 6.-	+ IVA
postì interni	da fr. 6.-	a fr. 12.-	+ IVA
postì letto/tenda	da fr. 9.-	a fr. 18.-	+ IVA

<sup>2</sup>Le tasse base per gli utenti di Cardada-Colmanicchio sono aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per il trasporto.



**Art. 16b<sup>7</sup>**  
**Tassa sui rifiuti verdi**

La tassa sui rifiuti verdi (a cui si aggiunge IVA e fascetta/etichetta) è stabilita come segue:

• sacco da 60 l	da fr. 0.85	a fr. 1.70	
• contenitore da 120 l: fascetta	da fr. 1.75	a fr. 3.50	
• contenitore da 240 l: fascetta	da fr. 3.50	a fr. 7.-	
• fascine fino a 25 kg o lunghezza m 1.50: etichetta	da fr. 1.75	a fr. 3.50	
• contenitore da 800 l: fascetta	da fr. 10.50	a fr. 21.-	

**Art. 16c<sup>7</sup>**  
**Tassa sugli ingombranti**

La tassa sui rifiuti ingombranti (a cui si aggiunge IVA) è stabilita come segue:

• piccoli ingombranti (fino a 1 mc):	gratuito		
• medi ingombranti (da 1 mc fino a 2 mc):	da fr. 5.--	a fr. 10.--	
• grandi ingombranti (da 2 mc):	da fr. 10.--	a fr. 20.--	

**Art. 16d<sup>7</sup>**  
**Tassa sul quantitativo**

<sup>1</sup>La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

<sup>2</sup>Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali (v. art. 12). Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

<sup>3</sup>Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

**Art. 17**  
**Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>La decisione sulla tassa di raccolta può essere impugnata con reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup>Contro la decisione su reclamo del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

## **TITOLO QUINTO** **CONTRAVVENZIONI**

### **Art. 18** **Infrazioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni al presente regolamento sono punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e l'azione penale.

<sup>2</sup>L'ammontare della multa va fino ad un massimo di fr. 10'000.-- a seconda della gravità dell'infrazione.

<sup>3</sup>La procedura è disciplinata dagli art. 147 e seguenti LOC.

## **TITOLO SESTO** **NORME ESECUTIVE E FINALI**

### **Art. 19** **Provvedimenti e misure d'esecuzione**

<sup>1</sup>Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;

<sup>2</sup>Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente regolamento.

<sup>3</sup>Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro.

### **Art. 20<sup>1,2,3,6</sup>**

#### **Abrogazioni e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente regolamento sostituisce quello del 9 ottobre 1978 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore con il 1° gennaio 1991, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Le nuove disposizioni entrano in vigore con l'approvazione governativa, ritenuto che gli art. 12 cpv. 1, 16, 16a, 16b, 16c e 16d entrano in vigore il 1° gennaio 2019.<sup>7</sup>

Regolamento adottato dal Consiglio comunale in data 17 giugno 1991.  
Approvato dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 130/RE/1408 del 3 gennaio 1992.

<sup>1</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130-RE-2692 (G) del 19 ottobre 1993.

<sup>2</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130-RE-3300 del 22 agosto 1994.

<sup>3</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 128-RE-4603 del 28 maggio 1997.

<sup>4</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 3 aprile 2000.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-6202 del 14 giugno 2000.

<sup>5</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 9 luglio 2001.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-7000 del 12 settembre 2001.

<sup>6</sup>Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 27 febbraio 2012.  
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-11919 del 3 maggio 2012.

<sup>7</sup>Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 28 maggio 2018.  
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-14761 del 28 settembre 2018. Crescita in giudicato risoluzione governativa: 2 novembre 2018.